

AGRIFONDO

Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli

Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle anticipazioni delle prestazioni

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di liquidazione anticipata della posizione pensionistica individuale (di seguito, "Anticipazione") da parte di AGRIFONDO - Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli (di seguito, "AGRIFONDO" o "Fondo"), così come previsto dalle vigenti norme di legge e dalle previsioni statutarie del Fondo medesimo.

Articolo 2 - Condizioni per ottenere l'Anticipazione

L'Anticipazione può essere concessa esclusivamente nei seguenti casi:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) ulteriori esigenze dell'aderente.

L'Anticipazione di cui al punto a) del precedente comma 1 può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

L'Anticipazione di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma 1 può essere richiesta solo nel caso in cui il periodo di iscrizione, dell'aderente, al Fondo (di seguito, "Anzianità") sia pari ad almeno otto anni. Ai fini del calcolo dell'Anzianità

sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari di cui al D. lgs. n. 252/2005 per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

Articolo 3 - Importo dell'Anticipazione

L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue :

- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 2, comma 1;
- 30% nel caso di cui al punto d) dell'art. 2, comma 1.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'Anticipazione, l'ammontare della posizione individuale assunta a riferimento è calcolata alla data di erogazione dell'Anticipazione medesima.

L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.

L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Nel caso specifico delle anticipazioni per ulteriori esigenze, dovrà altresì essere verificato che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

L'importo minimo dell'Anticipazione è pari a € 2.000,00 (duemila euro). Eventuali richieste di Anticipazione riguardanti importi inferiori alla predetta misura saranno rigettate.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Articolo 4 - Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista, tramite lettera raccomandata a/r.

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

La documentazione deve essere prodotta dall'aderente in copia, fatta salva la facoltà del Fondo di chiedere l'esibizione della documentazione originale.

In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

Nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto", la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica per ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria.

Nel caso in cui non sarà allegata tale documentazione, la pratica sarà automaticamente rigettata.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione è erogata solo in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.

L'Anticipazione verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'aderente e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico dell'aderente.

L'Anticipazione non può essere richiesta decorsi 180 giorni dall'effettuazione della spesa.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta, in copia, la documentazione di seguito elencata:

- a) certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) della natura di straordinarietà degli interventi cui si riferisce nella richiesta;
- b) fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- c) copia di un valido documento d'identità.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, sulla base di idoneo preventivo di spesa rilasciata dalla struttura sanitaria presso cui l'intervento sarà effettuato.

Articolo 6 - Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

AGRIFONDO
Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti, in copia, da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- b) atto notarile (compromesso o rogito) stipulato non oltre 60 giorni prima della richiesta;
- c) copia di un valido documento d'identità.

Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

A corredo della domanda deve essere prodotta, a seconda dei casi, la documentazione di seguito indicata:

- a) in caso di acquisto da terzi: copia dell'atto notarile di compravendita; in caso di acquisto in itinere copia del preliminare di compravendita e, non appena disponibile, copia dell'atto notarile;
- b) in caso di acquisto in cooperativa: in via provvisoria, copia dell'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti e, non appena disponibile, copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;
- c) in caso di costruzione in proprio: in via immediata, la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati fino al limite di importo dell'anticipazione richiesta ovvero il certificato comunale di ultimazione dei lavori;
- d) in caso di acquisto della prima abitazione per i figli: oltre ai documenti elencati sub a), copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

L'Anticipazione non può essere richiesta decorsi 6 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

È possibile dare avvio alla pratica di anticipazione inviando un compromesso in forma non notarile. In tal caso, al fine di rendere utile la data di invio di tale compromesso, è necessario che il rogito pervenga al Fondo entro il termine di 6 mesi. Solo a seguito della presentazione del rogito si procederà al pagamento dell'anticipazione.

Articolo 7 - Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.

L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

L'Anticipazione è concessa per gli interventi di seguito indicati:

- a) interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

AGRIFONDO
*Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e
per i quadri e gli impiegati agricoli*

- d) interventi di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- a) progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- b) acquisto dei materiali;
- c) oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- d) relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- e) altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, in copia, da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica nell'abitazione in cui si effettuano gli interventi e che i suddetti interventi rientrino tra quelli previsti dalla normativa di cui al D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lettere a, b, c, d);
- b) copia della/e fattura/e relativa/e alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione, emessa/e non oltre 120 giorni prima della richiesta;
- c) copia di un valido documento d'identità.

In fase di prima applicazione del presente regolamento e fino al 30 aprile 2008, è possibile richiedere un'anticipazione per gli interventi di ristrutturazione della prima casa di cui al presente articolo, per ristrutturazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2007.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.

In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Articolo 9. Conclusione della procedura di anticipazione

La procedura di richiesta di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie.

Fermo restando che il perfezionamento dell'operazione è condizionato alla effettiva produzione della documentazione definitiva (rogito notarile, fattura fiscale, ecc.) sono accolte anche le domande corredate da contratto preliminare di compravendita o da preventivi di spesa.

Qualora la documentazione definitiva presentata non giustifichi compiutamente l'anticipazione erogata, rimane a carico del richiedente l'obbligo di rimborso delle somme indebitamente percepite, comprensive delle ritenute fiscali applicate; in tal caso, rimarrà, quindi, a carico dell'aderente, l'espletamento della procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF ritenuta e versata all'erario.

Articolo 10. Cedibilità, pignorabilità, sequestrabilità delle anticipazioni

Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le anticipazioni di cui all'art. 2, lett. a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155,, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

I crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.